

stM

Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Roma, 10/01/2015

Spett.le Cliente

Studio Tributario - Commerciale

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma

Tel 06/41614250 fax 06/41614219

e-mail: info@studiomasciotti.it

Oggetto

**Lo "split payment" e come cambiano le fatture emesse agli enti
pubblici dal 01/01/2015**

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Spettabile Cliente,

con la presente siamo a comunicarVi che la Finanziaria 2015 ha introdotto il **nuovo art. 17-ter del DPR n. 633/72**, prevedendo un innovativo metodo di versamento dell'IVA, **c.d. "split payment", per le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici** che **"non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto"**.

In particolare, con l'intento di contrastare l'evasione dell'IVA in sede di riscossione, è previsto che tali soggetti saranno tenuti **"in ogni caso" a versare l'IVA agli stessi addebitata direttamente all'Erario** e non al fornitore (cedente/prestatore), entro termini e con modalità che saranno stabiliti da un apposito Decreto.

In altre parole, *dal 01/01/2015 viene "accreditato al fornitore il solo importo del corrispettivo pagato dalla Pubblica Amministrazione, al netto dell'IVA indicata in fattura. Tale imposta viene sottratta alla disponibilità del fornitore e accreditata in un apposito conto per essere acquisita direttamente dall'Erario."*

Posto che l'art. 17-ter in esame non trova applicazione per le operazioni in cui l'Ente pubblico assume la qualifica di debitore d'imposta, lo "split payment" non può essere quindi applicato per gli acquisti di beni / prestazioni di servizi soggetti al reverse charge.

SOGGETTI INTERESSATI ALLO "SPLIT PAYMENT"

L'applicazione del nuovo metodo in esame interessa le fatture emesse nei confronti dei seguenti soggetti:

- Stato
- Organi dello Stato anche se aventi personalità giuridica
- Enti pubblici territoriali e rispettivi consorzi
- CCIAA
- Istituti universitari
- ASL ed enti ospedalieri
- Enti pubblici di ricovero e cura con prevalente carattere scientifico, di assistenza e beneficenza e di previdenza

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it

La platea dei soggetti coinvolti dal nuovo metodo coincide, di fatto, con l'elenco dei **soggetti nei confronti dei quali opera l'esigibilità "differita" dell'imposta** ai sensi dell'art. 6, comma 5, DPR n. 633/72.

DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

Va evidenziato innanzitutto che il nuovo metodo, sopra esaminato, non è previsto dalla normativa comunitaria contenuta nella Direttiva n. 2006/112/CE, per cui l'applicazione dello stesso è subordinata al rilascio di una specifica autorizzazione in deroga da parte dell'UE, così come previsto dall'art. 395 della citata Direttiva.

Tuttavia, in sede di approvazione, il Legislatore ha deciso di **"anticipare" l'applicazione delle nuove disposizioni "nelle more"** dell'autorizzazione UE.

L'art. 1, comma 632, Finanziaria 2015 dispone infatti che **lo split payment trova "comunque applicazione per le operazioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015".**

Per tali operazioni quindi:

- *l'imposta diventa esigibile (a debito) al pagamento della fattura da parte dell'Ente pubblico;*
- *in tale momento l'Ente pubblico non provvede al pagamento dell'IVA al cedente / prestatore, ma la "splitta" in favore dell'Erario.*

Per effetto della rilevanza del pagamento della fattura da parte dell'Ente pubblico non dovrebbe essere più riconosciuta la citata possibilità da parte del fornitore di applicare le disposizioni ordinarie, ossia l'esigibilità Iva "immediata".

Il nuovo metodo non si applica alle fatture emesse entro il 31.12.2014 con "IVA ad esigibilità differita", pagate dall'Ente pubblico dall'1.1.2015 (così come precisato dal MEF nel Comunicato Stampa n. 7 del 09/01/2015). Quindi per tali fatture l'IVA sarà corrisposta al fornitore.



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

<u>Operazione</u>	<u>Metodo applicato</u>
<u>Operazioni fatturate nel 2014</u> a Enti Pubblici con Iva a esigibilità differita incassate entro oppure oltre il 31/12/2014	Iva a debito in capo al fornitore (quindi <u>NON si applica lo Split payment</u>)
<u>Operazioni fatturate nel 2015</u> a Enti Pubblici	Iva a debito in capo all'Ente pubblico e in fornitore incassa solo l'imponibile (quindi <u>SI applica Split payment</u>)

ASPETTI OPERATIVI

Gli adempimenti connessi all'applicazione delle nuove disposizioni sopra esaminate possono essere così sintetizzati:

- il **fornitore** emette la fattura (come di consueto) nei confronti dell'Ente pubblico addebitando l'IVA a titolo di rivalsa ex art. 18, DPR n. 633/72;
- il **cliente** (Ente pubblico) effettua 2 distinti pagamenti (o meglio "splitta" il pagamento in 2), ossia:
 - a) **versa al fornitore il corrispettivo** della cessione di beni / prestazione di servizi (senza IVA);
 - b) **versa all'Erario l'IVA**.

L'IVA all'atto del pagamento della fattura non concorre alla determinazione del saldo della liquidazione periodica in capo al cedente / prestatore, in quanto il relativo versamento è effettuato direttamente all'Erario da parte dell'Ente pubblico.

Fornitore beni/servizi

Emette fattura all'Ente pubblico con addebito dell'IVA. In fattura va annotato che l'IVA è versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

Ente pubblico

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Versa:

- al fornitore il corrispettivo indicato in fattura al netto dell'IVA;
- all'Erario l'IVA.

Esempio

La Delta srl (soggetto mensile) ha emesso in data 10.1.2015 una fattura al Comune di Scandriglia (imponibile € 10.000). In fattura va evidenziato che l'IVA addebitata riduce il credito (debito per il Comune) da pagare.

DELTA SRL

Sede in

P.Iva

C.S. 10.000 i.v.

Spett.le

COMUNE DI SCANDRIGLIA

.....

Fattura n. 1 del 10.1.2015

Lavori di

Imponibile	10.000
IVA 22%	2.200
Totale fattura	12.200
<u>IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72</u>	<u>-2.200</u>
Netto da pagare	10.000

Si ipotizzi che il Comune paghi la fattura in data 31.3.2015. In tale occasione verserà alla Delta srl soltanto l'ammontare dell'imponibile (€ 10.000) e tratterrà l'IVA (€ 2.200) che provvederà direttamente a versare all'Erario.

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Dalla liquidazione periodica IVA del fornitore dovrà essere “stornata” l’IVA a debito non incassata il cui versamento all’Erario è a carico del Comune.

Si ritiene necessario che l’Agenzia delle Entrate fornisca a breve gli opportuni chiarimenti sull’applicazione dell’innovativo metodo di versamento dell’IVA, specificando, in particolare:

- se l’operatività dello split payment richiedere una modifica del tracciato della fattura elettronica, il cui utilizzo generalizzato nei confronti della P.A. è previsto per il 31.3.2015;
- il trattamento delle eventuali note di credito emesse dal fornitore successivamente al pagamento da parte dell’Ente pubblico della fattura di riferimento.

RIMBORSO CREDITO IVA

Come sopra accennato l’applicazione del nuovo metodo “comprimendo” in capo al cedente / prestatore l’IVA a debito in sede di liquidazione periodica determina di conseguenza un aumento dei saldi creditori nei confronti dell’Erario.

Per compensare tale situazione il Legislatore, a seguito della modifica dell’art. 30, comma 2, lett. a), DPR n. 633/72, ha previsto l’inclusione delle *operazioni in esame tra quelle che consentono il rimborso del credito IVA (annuale / trimestrale) in base al requisito dell’aliquota media*. Ai cedenti / prestatori cui si applica lo *split payment* è altresì riconosciuto il *rimborso del credito IVA “in via prioritaria”*, limitatamente al credito rimborsabile relativo a tali operazioni.

Restiamo a disposizione per qualunque chiarimento in merito.

Dott. Masciotti Fabrizio

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it